

P.E.I.

“...vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro ai fini della realizzazione del diritto allo studio e all’istruzione...”

è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari, dal personale insegnante, in collaborazione con la famiglia

DPR 24 febbraio 94 art. 5

Viene redatto dal Gruppo di Lavoro, formato da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, dagli insegnanti di sostegno, dai genitori dell’alunno e, se presente, dall’operatore psicopedagogico, in collaborazione coi sanitari che hanno redatto la Diagnosi clinico-funzionale

Vengono descritti in modo analitico

1. gli interventi didattici
2. gli interventi educativi
3. gli interventi finalizzati a garantire il processo di integrazione nel gruppo
4. gli indicatori sulla base dei quali viene formulato il giudizio sintetico espresso nella valutazione finale

il Piano Educativo Individualizzato è lo strumento di programmazione di tutti gli interventi che l’equipe multidisciplinare intende realizzare per garantire lo sviluppo dell’alunno disabile in relazione ai diversi ambiti di crescita.

Il processo di istruzione- apprendimento non si deve limitare a fornire le conoscenze disciplinari previste dal curriculum, ma attraverso queste contribuisce alla crescita intellettuale e affettivo/relazionale finalizzata al processo di integrazione sociale e non può quindi essere disgiunto dal Progetto di vita e, in particolare dal futuro inserimento sociale e lavorativo.

GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI SONO COERENTI CON GLI **OBIETTIVI** PREVISTI DAI PROGRAMMI MINISTERIALI




PROVE EQUIPOLLENTI: utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti... (ma comunque) che abbiano consentito il raggiungimento della preparazione culturale e professionale idonea al rilascio del titolo di studi

Dpr 323 DEL 23 LUGLIO 1998 ART. 6 COMMA 1

GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI NON SONO COERENTI CON GLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI MINISTERIALI



PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA



Programmi ministeriali: i programmi devono essere considerati cogenti per quanto riguarda gli obiettivi...orientativi per quello che riguarda i contenuti

VALUTAZIONE

SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO

L. 104/92 art. 16, comma 2:

le prove devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard né qualitativi né quantitativi

BIENNIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO


L. 104/92 art. 16, comma 3:

Per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

I criteri di valutazione delle singole prove vengono predisposti dal consiglio di classe che indica in sede di formulazione del PEI i descrittori degli obiettivi disciplinari previsti

Valutazione conforme ai programmi ministeriali

valutazione differenziata



Nell'arco del primo biennio gli alunni possono svolgere programmi semplificati e diversificati, ... purchè raggiungano livelli di apprendimento conformi agli obiettivi didattici previsti dai programmi o comunque ad essi globalmente conformi
*C. M. 262/88 e parere 148/1991
Cons. di Stato*

Valutazione differenziata /ai sensi del PEI
O.M. n. 80/1995 art. 13

Certificazione delle competenze acquisite:



“...modelli di certificazione, si ritiene utile porre in evidenza, da una parte, che essi fanno riferimento alle direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, e, dall'altra, che essi rispondono alla esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo pubblico.”

Le certificazioni devono quindi:

- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;

la scheda di certificazione delle competenze deve essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta

Circolare Ministeriale 20 luglio 2001, n. 125

ORDINANZA MINISTERIALE N. 266/97

ART. 3: gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite...

Gli alunni in situazione di handicap possono essere ammessi a una terza ripetenza (D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

...qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali Il Consiglio di classe delibera in conformità con l'Art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti.

Se l'handicap rende difficile, ma non impossibile in senso assoluto, il raggiungimento di un certo livello di competenze da parte del soggetto, vale a dire che si tratta di un ostacolo superabile attraverso le opportune misure di sostegno all'apprendimento e di integrazione dell'insegnamento, allora è compito dello stato, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, rimuovere siffatto ostacolo

(Parere del consiglio di Stato sulla valutazione degli handicappati psichici nelle scuole superiori – sent. Corte Cost. 215/87)